

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIORE, PESSI e BOCCASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1959

Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dalla assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, solo con la legge 28 luglio 1950, n. 633, è stato abolito ogni limite di retribuzione per l'assoggettamento degli impiegati all'obbligo dell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In precedenza ne erano esclusi gli impiegati in caso di retribuzione superiore a lire 1.500 mensili per l'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 639; anteriormente, in caso di retribuzione superiore a lire 800 mensili per l'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e per l'articolo 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184; prima ancora, in caso di retribuzione superiore a lire 350 mensili per l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, con il quale l'assicurazione obbligatoria è stata istituita.

La stessa legge n. 633 del 1950 dava facoltà agli interessati di effettuare il riscatto dei contributi non versati ai fini del diritto e della misura della pensione, limitatamente ai periodi di esclusione dell'obbligo assicurativo derivante dall'articolo 5 del regio decreto-legge n. 636 del 1939, limitatamente

cioè al periodo successivo al 1° maggio 1939 durante il quale era stato fissato il massimale di retribuzione di lire 1.500 mensili. Gli interessati potevano provvedere al riscatto in questione versando i soli contributi base e dando naturalmente la prova della prestazione d'opera subordinata e della conseguente esclusione dall'obbligo assicurativo per le accennate ragioni. Molti fra gli aventi diritto ottennero il riscatto anche perchè il termine di un anno entro il quale dovevano essere presentate le relative domande fu poi prorogato.

Rimasero completamente esclusi tutti gli impiegati che, antecedentemente al 1° maggio 1939, non avevano potuto essere iscritti alla assicurazione invalidità e vecchiaia in quanto impiegati retribuiti con stipendio mensile superiore a lire 800 o a lire 350. S'è in tal modo creata una grave e ingiustificata sperequazione, giacchè sarebbe stato logico che nell'abolire ogni massimale si fosse data anche la facoltà del riscatto a tutti indistintamente, senza distinzione di tempo e di retribuzione.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anche se non molti sono coloro che attualmente potranno avvalersi della facoltà prevista dal presente disegno di legge, dato il tempo ormai trascorso, sembra corrispondente a principi di giustizia dare anche ad essi la possibilità di utilizzare i periodi di lavoro — per i quali non hanno avuto alcun trattamento di previdenza — sia per ottenere la pensione, se ne sono stati esclusi per mancanza di contribuzione, sia per ottenere un miglior trattamento.

Il presente disegno di legge pertanto, sulla falsariga della legge n. 633 del 28 luglio 1950, prevede la facoltà del riscatto anche per i periodi antecedenti al 1939, da effet-

tuarsi con il versamento dei contributi, e fornendo naturalmente la prova del lavoro prestato alle dipendenze di terzi, della retribuzione percepita e della conseguente esclusione dell'obbligo assicurativo.

Si propone altresì la riapertura del termine previsto dalla citata legge n. 633 per dar modo a chi non lo avesse già fatto di avvalersi della facoltà stabilita dalla legge stessa.

Essendo ormai ben poche le persone che potranno usufruire della facoltà di riscatto, l'onere che ne deriverà a carico del Fondo adeguamento pensioni dell'I.N.P.S. sarà limitatissimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, già esclusi quali impiegati dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto del limite di retribuzione stabilito dall'articolo 38 del regio decreto-legge 14 ottobre 1935, n. 1827, e dalle precedenti disposizioni, è data facoltà, da esercitarsi nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per i periodi di esclusione nella assicurazione obbligatoria, invalidità e vecchiaia a partire dalla data di istituzione dell'assicurazione stessa.

Art. 2.

I contributi sono versati nella misura stabilita dalle norme in vigore per i periodi cui il riscatto si riferisce.

I contributi versati sono validi a tutti gli effetti della assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i periodi di riscatto; essi sono considerati utili sia ai fini del diritto a pensione che ai fini della sua misura.

Coloro cui la pensione è stata rifiutata o che sono già stati collocati in pensione prima della entrata in vigore della presente legge possono esercitare ugualmente la facoltà di cui al presente articolo e chiedere di conseguenza la liquidazione della pensione o di un supplemento di essa.

Art. 3.

Il termine per il riscatto dei contributi, previsto dalla legge 28 luglio 1950, n. 633, è riaperto per due anni a partire dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

L'onere per l'applicazione della presente legge è a carico del Fondo adeguamento pensioni dell'I.N.P.S.